

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI:

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FERRARA)	2
UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA - IDICE (BOLOGNA)	19
COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)	50
COMUNE DI GAMBETTOLA (FORLÌ-CESENA)	68

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FERRARA)

Statuto dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie modificato

UNIONE COMUNI



**Comune di
ARGENTA**



**Comune di
OSTELLATO**



**Comune di
PORTOMAGGIORE**

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

Approvato dal Comune di Argenta con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/07/2013

Approvato dal Comune di Ostellato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2013

Approvato dal Comune di Portomaggiore con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2013 – Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2013

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 37 del 21/10/2014 – Testo in vigore dal 23.11.2014

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1. In attuazione del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e delle Leggi regionali concernenti la disciplina delle forme associative degli enti locali, è costituita l'Unione denominata **"Unione dei Comuni Valli e Delizie"** composta dai Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Portomaggiore.
4. Gli organi collegiali dell'Unione possono riunirsi nella sede dell'Ente o in luoghi diversi al fine di assicurare la presenza dell'Unione in tutto il territorio.
5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Unione "Valli e Delizie"

ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE

1. L'Unione promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. L'Unione, nel perseguimento delle finalità che le sono proprie, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento degli Enti Locali.
3. Ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali contenuto nel decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'Unione rappresenta l'ente di secondo livello scelto per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali al fine di governare con maggiore efficienza, efficacia ed economicità l'intero territorio.
4. I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Unione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni aderenti in merito alle proprie politiche, ai propri indirizzi ed azioni. L'Unione provvede a trasmettere ai Comuni, copia delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle relative deliberazioni.

ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita mediante approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, dell'Atto costitutivo e dello Statuto, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo

- Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dei singoli Comuni aderenti. I Comuni dovranno pertanto, coordinarsi per procedere alla pubblicazione lo stesso giorno.
 3. Decorso il termine di pubblicazione dello Statuto, i Sindaci dei Comuni aderenti procedono alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo entro il termine di 5 giorni.
 4. Nei successivi 10 giorni i Consigli comunali dei Comuni aderenti procedono alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
 5. Dell'esito di dette elezioni dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco del Comune sede dell'Unione, il quale provvederà a convocare la prima seduta del Consiglio dell'Unione che si dovrà svolgere entro 10 giorni successivi all'avvenuta costituzione dell'Organo. L'avviso di convocazione della prima seduta è comunicato con un preavviso di tre giorni liberi antecedenti la data della prima adunanza.
 6. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione comprende i seguenti argomenti:
 - Comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta nomina del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, nonché delle deleghe assegnate ai singoli Assessori;
 - Comunicazione degli indirizzi generali di governo dell'Unione;
 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.
 7. Le successive modifiche allo Statuto dell'Unione, come previsto dall'art. 1 comma 105 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono approvate dal solo Consiglio dell'Unione, con le stesse maggioranze previste per l'approvazione del testo originario. Esse entrano in vigore il 30° giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Unione.

ART. 4 - NUOVI INGRESSI

1. La richiesta di adesione all'Unione da parte di altri Comuni, va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 3 del presente Statuto.
2. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione così come disciplinata all'art. 14 del presente Statuto.
3. Qualora la soglia demografica di riferimento per la determinazione del numero dei Consiglieri dell'Unione a seguito di nuovi ingressi si modifichi, il numero dei Consiglieri assegnati all'Unione potrà essere aumentato entro il limite di legge e ciascun Comune provvederà all'elezione dei Consiglieri aggiunti.
4. Nel caso in cui l'ingresso di nuovi Comuni determini la necessità di modificare in riduzione il numero dei Consiglieri dei Comuni già facenti parte dell'Unione, sarà necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio dell'Unione.
5. Il Comune richiedente deve procedere all'approvazione del presente Statuto e all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:
 - Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
 - Sportello Unico per le Attività Produttive,
 - Gestione delle risorse umane,
 - Tributi locali,
 - Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.
3. Successivamente saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nell'art. 14 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 convertito in legge 30.07.2010, n. 122 e nella L.R. 21 del 21.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti ulteriori funzioni:
 - Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - Protezione civile;
 - Servizi sociali;
 - Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 - Centrale Unica di Committenza;
 - Turismo e marketing territoriale.
4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
 - Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
 - Le finalità
 - Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
 - Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
 - I rapporti finanziari tra gli enti
 - I reciproci obblighi e garanzie
 - La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
 - Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.
5. A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
6. L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le

risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.

ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di funzioni può avvenire anche da parte di alcuni dei Comuni aderenti; esso richiede l'accordo di un numero di Comuni pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando il principio della ricerca di un'adesione unitaria da parte di tutti i Comuni che ne fanno parte.
2. Il conferimento di funzioni da parte dei Comuni aderenti, diverrà efficace solo a seguito di approvazione da parte sia dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione che del Consiglio dell'Unione, di apposita convenzione avente i contenuti previsti all'articolo 5 precedente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare che restino in capo ai Comuni competenze residuali inerenti la funzione.
4. L'Unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni conferite, facenti capo ai Comuni, in essere alla data del conferimento.
5. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, anche esterni alla stessa e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda, una delle Unioni.

ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese generali dell'Unione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascuno di essi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi che interessano alcuni soltanto dei Comuni aderenti all'Unione, il riparto delle entrate e delle spese relative, riguarderà esclusivamente i Comuni interessati.
4. In occasione dell'adesione di nuovi Comuni all'Unione, sarà prevista la remunerazione da parte degli stessi dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi, che verranno riparametrati tra tutti i Comuni, sulla base del criterio della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

ART. 8 - DURATA - RECESSO

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere, anche unilateralmente, con le

- procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 5 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dal conferimento di ciascuna funzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. In nessun caso il recesso di un Comune dall'Unione può comportare nuove e maggiori spese a carico dell'Unione stessa e dei Comuni ad essa aderenti. Eventuali costi emergenti a causa del recesso, saranno posti a carico del Comune recedente.
 4. I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Unione fino al suo scioglimento.
 5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
 6. Il Comune recedente continua a farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi da parte dell'Unione, trasferendo alla stessa le risorse necessarie secondo una tempistica, da concordare tra le parti, che consenta il rispetto delle scadenze previste nel contratto stipulato tra l'Unione ed il soggetto finanziatore, per il pagamento delle singole rate.
 7. Il Comune recedente continua, altresì, a farsi carico per cinque anni delle spese fisse e ripetitive di funzionamento dell'Unione, cristallizzate al momento del recesso e calcolate in proporzione all'ultima quota di riparto dei costi tra i Comuni.
 8. Ferma restando la disciplina relativa al personale contenuta nell'art. 22 comma 13 del presente Statuto, qualora in base all'accordo raggiunto tra l'Unione ed il Comune recedente, il costo del personale riassegnato a quest'ultimo non copra l'intera quota di riparto dei costi complessivi dell'Unione gravanti sullo stesso, esso è tenuto a corrispondere all'Unione la quota di costi eccedente, per cinque anni.
 9. Tutte le eventuali controversie che insorgono in merito al presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Segretario dell'Unione e da 2 Esperti in materie legali di cui 1 nominato dalla Giunta dell'Unione e 1 designato dal Comune recedente.

ART. 9 - SCIoglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.
2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti.
3. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore scelto tra funzionari di Comuni non appartenenti all'Unione o di altri enti pubblici dotati della necessaria professionalità ed esperienza nel campo finanziario e contabile o tra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

4. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.
5. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 - ORGANI

1. Sono Organi di indirizzo e di governo dell'Unione:
 - il Presidente
 - la Giunta
 - il Consiglio
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni in seno alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dalle norme del presente Statuto.
4. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per gli Organi dei Comuni.
5. Le Giunte dei vari Comuni aderenti all'Unione potranno svolgere nei confronti dei rispettivi Sindaci attività d'impulso con appositi atti deliberativi.
6. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Unione ed assicurare la partecipazione ed il controllo degli amministratori dei Comuni aderenti relativamente alle funzioni conferite, saranno organizzati, con periodicità almeno semestrale, momenti di confronto tra gli stessi ed il Presidente e/o la Giunta dell'Unione; tali momenti di confronto potranno avvenire anche in occasione delle sedute dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, su richiesta anche di un singolo Gruppo consiliare.

ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente è eletto anche un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, durano un biennio, sono riservate ai Sindaci, non sono delegabili e vengono attribuite con il criterio della rotazione.
3. Il Presidente:
 - Rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta fissandone il relativo ordine del giorno;

- Può attribuire specifiche deleghe per materia ai componenti della Giunta.
 - Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - Sovrintende all'organizzazione, al coordinamento e alla vigilanza degli uffici e dei servizi;
 - Coordina ed organizza, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, gli orari di apertura al pubblico dei servizi facenti capo all'Unione, tenendo conto delle esigenze complessive e generali dell'utenza;
 - Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni ed altri organismi pubblici;
 - Nomina il Segretario dell'Unione ed i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge;
 - Può affidare a Consiglieri dell'Unione incarichi su materie specifiche, nei limiti stabiliti nel decreto di assegnazione, evitando interferenze e sovrapposizioni con le materie delegate agli Assessori. La durata di tali incarichi corrisponde al massimo alla durata in carica del Presidente che li ha conferiti.
4. Spettano al Presidente le funzioni attribuite al Sindaco, purché non in contrasto con le funzioni e il ruolo dell'Unione.

ART. 12 - LA GIUNTA

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente, è composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta della Giunta sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione.
3. I Sindaci diversi dal Sindaco eletto Presidente, in caso di impedimento o assenza, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicesindaci.
4. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli assessori unitamente agli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.
5. La Giunta è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla Giunta dell'Unione.

ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio, collabora con il Presidente nell'attività di governo dell'Unione e nell'attuazione e realizzazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, al quale rende conto riferendone annualmente.
2. Spetta alla Giunta compiere tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti e che non ricadano nelle competenze del Presidente dell'Unione.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni

di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i termini previsti dalla legge.

4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 23 consiglieri. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto, compresi nei 24 membri assegnati.
2. I Consigli comunali eleggono i restanti membri del Consiglio dell'Unione con il metodo del voto limitato ad un componente, secondo il seguente schema:

COMUNI	TOTALE	Gruppo di MAGGIORANZA	Gruppi di MINORANZA	SINDACI
ARGENTA	12	6	5	1
OSTELLATO	6	3	2	1
PORTOMAGGIORE	6	3	2	1
TOTALE	24	12	9	3

3. Nell'elezione del Consiglio dell'Unione, i Consigli comunali devono rispettare il principio della garanzia della rappresentanza di entrambi i generi, femminile e maschile. Nel caso in cui ad esito della votazione si constati la mancanza di rappresentanti di uno dei due generi, la votazione dovrà essere ripetuta.
4. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti, con voto segreto, sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel Consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza i Consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti di maggioranza del Consiglio mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente statuto per il comune partecipante. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale, alle elezioni amministrative del Consiglio comunale di appartenenza. Al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza sia della maggioranza che della minoranza in seno al Consiglio dell'Unione, nel caso in cui una delle due liste di candidati non riceva voti sufficienti per eleggere i propri rappresentanti, saranno membri di diritto del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di voti di preferenza o, se si tratta del Consigliere candidato Sindaco, la maggior cifra elettorale nelle elezioni amministrative del Comune di appartenenza.
5. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade *ipso iure* anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente statuto.

6. Decade, altresì, dalla carica di Consigliere dell'Unione colui che non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo consiliare senza giustificato motivo. Le giustificazioni dell'assenza devono essere fatte pervenire dal Consigliere interessato, in forma scritta, al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della seduta consiliare.
7. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.
8. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.
9. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni redigenti, consultive ed istruttorie. Può costituire con analoghi compiti, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per oggetti specifici. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione, ne disciplinerà la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. Spettano al Consiglio tutte le attribuzioni dei Consigli di cui all'art. 42 del T.U dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Presidente scelto mediante votazione segreta, limitata ad una preferenza. Il Consiglio elegge contestualmente e con le stesse modalità di voto, un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Ogni volta che un Comune rinnova i propri rappresentanti in seno all'Unione, si procede al rinnovo della carica del Presidente del Consiglio.

ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal

presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento, il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione, con appositi regolamenti adottati dal Consiglio, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha presso la propria sede un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse collettivo.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche indette dall'Unione.
3. L'Unione riconosce e favorisce forme spontanee di manifestazione di interesse nelle materie inerenti le funzioni ad essa conferite, provenienti da cittadini singoli od organizzati, facenti parte del proprio territorio, formalizzate in petizioni, proposte, istanze o iniziative referendarie.
4. L'esito della consultazione e le manifestazioni spontanee d'interesse, non sono vincolanti per l'Unione, tuttavia l'Organo competente è tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo, per cui

competerà agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita alla dirigenza dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti per lo svolgimento delle loro funzioni potranno avvalersi di funzionari comandati o distaccati dai Comuni e già titolari di posizioni organizzative o trasferiti dagli stessi a cui conferire incarichi di posizione organizzativa.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità delle organizzazioni dell'Ente, nonché l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità di realizzazione dei predetti obiettivi, sarà introdotto il controllo di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma della spesa di personale dei Comuni aderenti ed a regime dovrà conseguire effettivi risparmi.

ART. 22 - IL PERSONALE

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.
3. L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
5. Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotate dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.
6. Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
7. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.
9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.
10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.
11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.

12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato alle stesse o ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti sentito il personale interessato all'eventuale trasferimento e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.
13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. Sarà data priorità nel trasferimento al Comune che recede dall'Unione, al personale proveniente dagli organici del Comune stesso.

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione, per lo svolgimento delle attività, potrà avvalersi di uffici e personale propri e/o di uffici e personale dei Comuni aderenti.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali adottati dal Consiglio, si provvederà a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché le procedure per le assunzioni di personale.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di uno dei Comuni aderenti all'Unione provvedendo a nominarlo al momento del suo insediamento. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato. Il Segretario può essere revocato con atto della Giunta dell'Unione per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Alla scadenza del mandato del Presidente il Segretario continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale del Comune sede dell'Unione.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario, le relative funzioni sono attribuite dal Presidente ad un dirigente in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alla professione di Segretario Comunale, incaricato delle funzioni di Vicesegretario dell'Unione.

ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. I Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.

ART. 27 - BILANCI

1. L'Unione delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, nel rispetto dei termini previsti per i bilanci degli enti locali e delle modalità previste dal regolamento di contabilità.
2. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di Gestione unitamente al piano degli obiettivi/Piano della performance.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa gestionale dell'Unione e sarà svolto nel rispetto di quanto previsto in materia dalle norme del D.Lgs.267/2000 e del regolamento di contabilità dell'Ente,

ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Unione. Si potrà procedere al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione, ad esclusione del Regolamento di contabilità, del Regolamento dei controlli interni e del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta
2. Fino all'individuazione del Tesoriere dell'Unione, tale servizio è affidato al Tesoriere del Comune sede dell'Unione o, in alternativa, al Tesoriere di uno degli altri Comuni aderenti all'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio dell'Unione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento giuridico, qualora successivo.

ART. 32 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nei vari Titoli del presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dalle norme in materia di ordinamento degli Enti Locali.
2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti i Comuni aderenti.
3. Le modifiche successive dello Statuto, approvate dal Consiglio dell'Unione, sono affisse all'Albo pretorio on-line dell'Unione stessa per 30 giorni consecutivi. Esse sono inviate alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sono, inoltre, trasmesse al Ministero dell'Interno. Esse entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Unione.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELL'UNIONE.....	2
ART. 2 - FINALITA'DELL'UNIONE.....	2
ART. 3 - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DELL'UNIONE	2
ART. 4 - NUOVI INGRESSI.....	3
ART. 5 - FUNZIONI DELL'UNIONE	4
ART. 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI ALL'UNIONE.....	5
ART. 7 - MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE.....	5
ART. 8 - DURATA - RECESSO	5
ART. 9 - SCIoglimento DELL'UNIONE	6
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	7
ART. 10 - ORGANI.....	7
ART. 11 - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	7
ART. 12 - LA GIUNTA.....	8
ART. 13 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	8
ART. 14 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE E SUA PRIMA ELEZIONE	9
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO	10
ART. 16 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	10
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	11
ART. 18 - PRINCIPI GENERALI	11
ART. 19 - ALBO PRETORIO ON LINE.....	11
ART. 20 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	11
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
ART. 21 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	11
ART. 22 - IL PERSONALE.....	12

ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	13
ART. 24 - IL SEGRETARIO	13
ART. 25 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO	13
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'	14
ART. 26 - ATTIVITA' FINANZIARIA	14
ART. 27 - BILANCI	14
ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE	14
ART. 29 - REVISIONE ECONOMICA--FINANZIARIA	14
ART. 30 - SERVIZIO DI TESORERIA	15
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	15
ART. 32 - NORMA FINALE	15

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE (BOLOGNA)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA - IDICE

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

STATUTO

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di	Loiano	Delibera n. 75 del 28/10/2014
Consiglio Comunale di	Monghidoro	Delibera n. 55 del 03/09/2014
Consiglio Comunale di	Monterenzio	Delibera n. 24 del 07/08/2014
Consiglio Comunale di	Ozzano dell'Emilia	Delibera n. 27 del 23/04/2014
Consiglio Comunale di	Pianoro	Delibera n. 13 del 26/03/2014
Consiglio Comunale di	San Lazzaro di Savena	Delibera n. 25 del 15/04/2014

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	4
ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE	4
ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI	4
ART. 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE	5
ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE	5
ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE	6
ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE	7
ART. 7 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE	8
TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	8
ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO	8
ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO	9
ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	10
ART. 11 ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI	10
ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE	11
ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE	11
ART. 14 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA	12
ART. 15 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA	12
ART. 16 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	12
ART. 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI	13
ART. 18 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	13
ART. 19 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	13
ART. 20 DISCIPLINA DELLE SEDUTE	13
ART. 21 VOTAZIONI	14
ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA	14
ART. 23 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE	15
ART. 24 COMMISSIONI CONSILIARI	15
ART. 25 GRUPPI CONSILIARI	15
ART. 26 ATTI DELIBERATIVI	16
ART. 27 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	16
ART. 28 INDENNITÀ E RIMBORSI	16
ART. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA - FUNZIONAMENTO	16
ART. 30 IL PRESIDENTE	17
ART. 31 IL VICEPRESIDENTE	18
ART. 32 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE	18
TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	18
ART. 33 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA	18
ART. 34 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	18
ART. 35 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	19
ART. 36 PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE	20
ART. 37 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ADERENTI	21
ART. 38 SEGRETARIO DELL'UNIONE	21
ART. 39 DIRETTORE DELL'UNIONE	21
ART. 40 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI	22
ART. 41 INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	22
Art. 42 ISTITUZIONE DEI SUB-AMBITI ORGANIZZATIVI	22
TITOLO IV ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	22
ART. 43 PRINCIPI GENERALI	22
ART. 44 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	22
ART. 45 ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA	23
ART. 46 PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO	23
ART. 47 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI	23
TITOLO V PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	23
ART. 48 IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	23
ART. 49 FINANZE DELL'UNIONE	24
ART. 50 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	24
ART. 51 GESTIONE FINANZIARIA	25
ART. 52 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	25

ART. 53 IL REVISORE CONTABILE	25
ART. 54 RENDICONTO DI GESTIONE	25
ART. 55 I CONTROLLI INTERNI	26
ART. 56 STATUTO DELLA GOVERNANCE	26
ART. 57 RAPPORTI DI COOPERAZIONE	26
ART. 58 MODALITA' DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	26
ART. 59 PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	27
TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	27
ART.60 PRINCIPI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE	27
ART. 61 ALBO PRETORIO TELEMATICO	28
ART. 62 TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	28
ART. 63 ACCESSO AGLI ATTI	28
ART. 64 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	28
ART. 65 ISTANZE, PROPOSTE, REFERENDUM	28
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI	30
ART. 66 ATTI REGOLAMENTARI	30
ART. 67 CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E INSEDIAMENTO ORGANI DELL'UNIONE	30
ART. 68 NORMA TRANSITORIA	30

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI, DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA, GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e della Legge Regionale 21/2012, è costituita tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro di Savena l'UNIONE DEI COMUNI "SAVENA-IDICE", di seguito brevemente indicata "Unione".
- 2) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice" costituisce un allargamento ai Comuni di Ozzano e San Lazzaro della preesistente Unione di Comuni "Unione Montana Valli Savena-Idice" costituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 41 del 27.02.2009, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa la titolarità di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione dei Comuni "Savena-Idice", costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, e per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Pianoro. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al successivo comma. Con delibera dei Consigli Comunali la sede medesima potrà essere variata, nell'ambito del territorio dell'Unione, senza necessità di modifiche statutarie.
- 5) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE" – e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 2 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge dal presente Statuto nelle materie di propria competenza.

ART. 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione - nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del consiglio dell'Unione con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

ART. 4 ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) I Comuni che intendono aderire all'Unione trasferiranno nel bilancio dell'Unione una quota del valore dell'immobile sito in Viale Risorgimento, 1 a Pianoro - iscritto nel conto del patrimonio dell'Unione - al netto del residuo debito del mutuo relativo, da ripartire in base alle percentuali di adesione all'Unione calcolate in ragione del 50% della popolazione e del 50% della superficie dei Comuni.
- 4) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata: conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 6) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

7) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali. La quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, sarà trasferita ai Comuni in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

9) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

ART. 5 FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
- a) funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) funzioni e servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;
 - d) funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento;

A tal fine, essa costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
- a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una governance diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonchè ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali;

- f) garantisce, compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa che complessivamente l'organizzazione dei Comuni e dell'Unione relativamente alle gestioni associate di funzioni assicuri in ogni caso l'economicità della gestione stessa;
- g) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;
- h) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento e percorsi di partecipazione;
- i) Promuove il confronto con le parti sociali per migliorare la qualità dei servizi e per favorire la coesione sociale;
- j) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) Le funzioni e i servizi conferiti sono gestiti nelle forme di gestione previste dalla normativa di riferimento od applicabile agli enti locali,

7) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE

1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale;

2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.

3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti;

4) conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali sono deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'art. 7 sono elencate nell'allegato "A" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.

6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Le convenzioni, da approvare con conformi deliberazioni adottate con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso;
- 3) A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

Art. 8

Gli organi di Governo

- 1) Gli organi di governo sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità Montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

Art. 9
Competenze del Consiglio

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - b) i regolamenti ad eccezione di quelli in materia di personale;
 - c) l'Accordo di Programma e i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro di cui alla L.R. 2/2004;
 - d) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - e) programmi annuali per il conferimento di incarichi esterni;
 - f) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - i) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - j) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- k) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Segretario/Direttore o di altri funzionari;
 - n) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - o) la nomina del Revisore contabile.
- 3). Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Composizione del Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto dai sindaci dei Comuni dell'Unione, membri di diritto e da due consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare e da due consiglieri espressi dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da un consigliere espresso dalla maggioranza consiliare e da un consigliere espresso dalla minoranza consiliare per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.
- 2) In caso di parità, il Presidente dispone di un voto doppio.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio Comunale. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i Consiglieri Comunali decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del Consiglio Comunale.
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 11 Elezioni, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di

minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico.

- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12

Diritti e doveri del Consigliere

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

Art. 13

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14

Incompatibilità a Consigliere dell'unione – Cause di decadenza

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità sono state stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 15

Convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio in assenza di Giunta in carica

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

Art. 16

Modalità di convocazione del Consiglio

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta o a mezzo notifica a mano del messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax ,o posta elettronica.
- 3) Ogni Consigliere può chiedere per iscritto che gli avvisi di convocazione, in deroga all'utilizzo della raccomandata, gli vengano recapitati mediante fax o posta elettronica all'indirizzo comunicato.

- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 6) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 17

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

Art. 18

Pubblicità delle sedute

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario/Direttore all'Albo Pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, soprattutto con riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 19

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Art. 20

Disciplina delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da

tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.

- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

Art. 21 Votazioni

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

Art. 22 Astensione obbligatoria

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario/Direttore.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.
- 5) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non

interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

Art. 23
Validità delle proposte

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

Art. 24
Commissioni Consiliari

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

Art. 25
Gruppi consiliari

- 1 – In seno al Consiglio possono essere costituiti Gruppi Consiliari.
- 2 – Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3 – Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4 – Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione
Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 26
Atti deliberativi

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 2) Le deliberazioni degli organi dell'Unione sono soggette al controllo preventivo di conformità allo Statuto, alle leggi ed ai regolamenti svolto dal segretario dell'unione ai sensi del DL 174/2012, convertito nella legge 148/2012.
- 3) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

LA GIUNTA

Art. 27
Composizione della Giunta

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.
- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco, con gli stessi poteri oppure, in alternativa, da un assessore delegato individuato in via permanente dal Sindaco con gli stessi poteri.

Art. 28
Indennità e rimborsi

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

Art. 29
Competenze della Giunta - funzionamento

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento al Presidente;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.

- 3) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
- 4) Poichè l'Unione coincide con l'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
- 5) I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
- 6) Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
- 7) Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

Il Presidente

Art. 30
Il Presidente

- 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 – Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3 – Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende la gestione del personale con particolare riferimento al Segretario – Direttore.
- 4 – Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività dei membri incaricati che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5 – Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6 – Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
- 7 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
- 8 - Il Presidente nomina, previa deliberazione della Giunta, il segretario e il direttore, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 31
Il Vicepresidente

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32
Elezione e surrogazione del Presidente

- 1) I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata pari almeno alla durata della metà mandato tenendone conto anche nelle legislature successive.
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tenendo conto della turnazione prevista tra i Comuni membri. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Nella prima seduta utile dall'insediamento del Consiglio, il Presidente dell'Unione di prima nomina dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione. Successivamente ogni Presidente che subentra ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile comunicando un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33
Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

- 1) L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
- 2) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 3) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
- 4) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 34
Principi generali di organizzazione

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - g) massima flessibilità delle strutture;
 - h) massima trasparenza dei processi.
- 2) Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - c) il ruolo del Segretario e, laddove nominato, del Direttore
 - d) la dirigenza e i responsabili dei settori e dei servizi;
 - e) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 35

Principi generali di gestione

- 1) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane improntata alla valorizzazione, e strumentali e di controllo.
- 2) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 5) L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 36
Principi in materia di personale

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
- 2) L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e di finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione anche mediante processi di mobilità;
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa. Il trasferimento potrà essere preceduto da un periodo di comando o di distacco. Le modalità di gestione e di passaggio del personale all'Unione, per le singole funzioni conferite dai Comuni all'unione stessa sono definite con le convenzioni di cui all'art. 7 nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di un comune o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza con *continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro*, secondo quanto previsto in materia dalle norme statali e regionali.
- 7) Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, per il personale dipendente proprio si prevede il reimpiego presso i Comuni aderenti. L'Unione e i Comuni si impegnano a promuovere azioni in tal senso, nel rispetto comunque delle normative applicabili agli enti locali, e dei vincoli di spesa e di finanza pubblica, fermo restando le tutele e le procedure previste dal CCNL e dalla contrattazione decentrata.
- 8) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 9) Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati disciplinati nel comparto Enti Locali.
- 10) I Comuni aderenti si impegnano a dare priorità ai dipendenti distaccati/comandati ed eventualmente trasferiti all'Unione, per la copertura dei posti previsti nei rispettivi piani occupazionali, nel rispetto delle categorie e dei requisiti professionali. Resta inteso che, qualora la normativa introduca modifiche rispetto agli istituti del comando, del distacco o del trasferimento presso le Unioni dei Comuni o in generale agli enti di secondo livello, l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti, , individuerà ulteriori misure di salvaguardia dei soggetti interessati.

Art. 37

Principi di collaborazione con i comuni aderenti

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3) Il Segretario dell'Unione, il Direttore dell'Unione, ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
- 4) Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

Art. 38

segretario dell'Unione

- 1) Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione, tra i Dirigenti dell'Unione o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto della vigente normativa;
- 3) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.
- 4) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 39

direttore dell'unione

- 1) Il Direttore dell'Unione svolge funzioni di direzione previste dal testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e dal regolamento, ed è individuato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti o funzionari dell'Unione o dei Comuni aderenti aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
- 2) Le funzioni di direzione possono essere altresì assegnate al segretario dell'Unione, nel rispetto della vigente normativa;
- 3) Ai sensi del sopra citato Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare il Direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- 4) Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo

dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.

- 6) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.

Art. 40

Responsabili dei settori e dei servizi

- 1) Ciascun settore e servizio è affidato dal Presidente ad un soggetto responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

Art. 41

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

- 1) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 42

Istituzione dei sub-ambiti organizzativi

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, sono attivate forme particolari di gestione per sub-ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) I sub-ambiti organizzativi sono due: sub-ambito di pianura, comprendente i comuni di Ozzano e San Lazzaro e sub-ambito di montagna, comprendente i quattro comuni dell'unione montana originaria.
- 3) Le modalità di gestione dei servizi da organizzare per i sub-ambiti indicati saranno oggetto di apposita regolamentazione nelle singole convenzioni di conferimento.

TITOLO IV

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 43

Principi generali

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 44

Strumenti di programmazione

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;

- i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
- i Progetti speciali integrati.

ART. 45

Accordo quadro per lo sviluppo della montagna

- 1) l'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 46

Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro

- 1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 47

Progetti speciali integrati

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 48

Il ciclo di programmazione e controllo

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
- 2) L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - Il Piano strategico dell'Unione, che costituisce anche il "Piano generale di sviluppo" dei Comuni aderenti
 - Le "Linee programmatiche di mandato";
 - La Relazione allegata al bilancio, con il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi";
 - Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi)
 - Verifica intermedia della pianificazione operativa (in Giunta)

- Verifica intermedia dei programmi (in Consiglio)
- Approvazione della “Relazione finale sulla performance” (in Giunta)
- Rendiconto annuale, a cui deve essere allegato il “Piano dei risultati conseguiti”
- Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL)

3) L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento (stakeholder di area vasta).

ART. 49 Finanze dell'unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2) All'Unione competono le entrate derivanti da
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato e della Regione;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni aderenti e da altri enti;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. accensione di prestiti;
 - f. prestazioni per conto di terzi;
 - g. altri proventi o erogazioni.
- 3) Compete al Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
- 4) Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.

ART. 50 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 3) Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
- 4) Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

ART. 51
Gestione finanziaria

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
- 3) Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

ART. 52
Affidamento del servizio di tesoreria

- 2) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 53
Il revisore contabile

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Revisore dei Conti, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento; dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
- 5) Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni aderenti.

ART. 54
Rendiconto di gestione

- 1) L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

ART. 55
I controlli interni

- 1) L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
- 2) In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi. Appositi prospetti vengono periodicamente trasmessi ai Comuni aderenti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione
- 3) I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

ART. 56
Statuto della *governance*

- 1) Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi politici comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione. In tale ottica, le principali delibere dell'Unione vengono preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni - fermo restando l'assetto formale delle competenze illustrato nel presente Statuto, al Titolo II.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, entro il mese di ottobre vengono convocati simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Vengono convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 57
Rapporti di cooperazione

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 58
Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi

- 1) Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti nelle modalità previste dall'ordinamento per i Comuni, qualora compatibili.

2) Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi a terzi, in appalto o in concessione, in conformità ai principi previsti dall'ordinamento e in particolare prevedendo un congruo utilizzo delle nuove tecnologie laddove funzionali a obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ART. 59

Principi in materia di partecipazioni societarie

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 60

Principi generali sulla partecipazione

- 1) L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - si impegna a svolgere un confronto con le OO.SS. confederali sui temi relativi alla programmazione, al bilancio, alla gestione dei servizi e alle politiche tariffarie.
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle

associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

- 3) Vengono sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

ART. 61
Albo pretorio telematico

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

ART. 62
Trasparenza e accesso civico

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
- 3) Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

ART. 63
Accesso agli atti

- 1) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
- 2) L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 64
Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

- 1) E' assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge 241/90.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 65
Istanze, proposte, referendum

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. E' obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.

- 2) Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
- 3) Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
 - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
7. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66
Atti regolamentari

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

ART. 67
Continuità amministrativa e insediamento organi dell'Unione

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 2) Restano in vigore tutti gli atti, per quanto compatibili, della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- 3) L'allargamento istituzionale ai Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena e gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dal 1 gennaio 2015 con l'insediamento degli organi dei Comuni membri .
- 4) I Comuni di Ozzano dell'Emilia e di San Lazzaro di Savena entrano nella gestione contabile dell'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2015.
- 5) Dall'anno 2015 l'Unione manterrà a residuo una contabilità che evidenzierà quanto maturato sino al 31.12.2014 dai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro.
- 6) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 7) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 8) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 9) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 10) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

ART. 68
Norma transitoria

- 1) Nella prima fase di allargamento dell'Unione, e per un periodo di massimo tre anni, per le modalità di distacco, comando o trasferimento del personale dipendente dei Comuni all'Unione si fa rinvio a specifici protocolli d'intesa da stipularsi a livello distrettuale, con le rappresentanze sindacali dei rispettivi Enti.**

Allegato "A") Statuto dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice Articolo 6 comma 5: aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti
Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government
Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi
Attività istituzionali
Gestione del territorio, Catasto, Verde Pubblico, Urbanistica, Pianificazione PSC
Funzioni di polizia municipale e di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, Musei e pinacoteche
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
Funzioni attinenti lo sviluppo economico, SUAP, attività produttive, turismo
Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

MODIFICA STATUTO COMUNALE

COMUNE DI CESENA



STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.54 dell'11.3.02, esec. dal 22.4.02

Modificato ed integrato con atto C.C. n.86 del 4.5.06, esec. dal 5.6.06

Modificato con atto C.C. n.36 del 3.3.09, esec. dal 6.4.09

Modificato ed integrato con atto C.C. n. 41 del 27/06/2013 esec. dal 15/07/2013

INDICE**PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI****TITOLO I - ORDINAMENTO STRUTTURALE**

Art. 1 – Comunità cesenate	pag. 4
Art. 2 – Elementi distintivi	" 4
Art. 3 - Sfera di autonomia	" 4
Art. 4 – Obiettivi politici	" 4
Art. 5 - Obiettivi sociali ed economici	" 5
Art. 6 – Forme associative	" 6

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE**Sezione I - Forme e strumenti della partecipazione**

Art. 7 – Principi	pag. 6
Art. 8 – I Quartieri	" 6
Art. 9 - Petizioni, proposte	" 7
Art.10 - Partecipazione ai servizi	" 7

Sezione II - L'informazione e l'accesso

Art.11 - Informazione	pag. 7
Art.12 - Pubblicazione degli atti	" 7
Art.13 - Pubblicità delle spese elettorali	" 7
Art.14 - Accesso agli atti ed alle informazioni	" 7
Art.15 - Accesso alle strutture ed ai servizi	" 8
Art.16 - Diritto alla riservatezza	" 8

Sezione III - Consultazione e referendum

Art.17 – La consultazione	pag. 8
Art.18 - Registro delle associazioni	" 8
Art.19 – Referendum consultivi	" 8
Art.20 – Referendum abrogativi	" 9
Art.21 – Difensore civico ^[1]	" 10
Art.22 - Facoltà e prerogative del Difensore civico ^[1]	" 10

PARTE II - GLI ORGANI DI GOVERNO**TITOLO I - GLI ORGANI DI GOVERNO****Sezione I - Il Consiglio Comunale**

Art.23 – Attribuzioni	pag. 10
Art.24 - Linee programmatiche di mandato	" 10
Art.25 – Insediamento	" 11
Art.26 – I Consiglieri	" 11
Art.27 – Il Presidente	" 11
Art.28 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente	" 12
Art.29 - I Gruppi consiliari	" 12
Art.30 – Le Commissioni	" 12

Sezione II - La Giunta

Art.31 – Attribuzioni	pag. 12
Art.32 - Composizione e nomina	" 13
Art.33 – Funzionamento	" 13

Sezione III - Il Sindaco

Art.34 – Attribuzioni	pag. 13
-----------------------	---------

Art.34bis – Nomine dei rappresentanti del Comune " 14

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Sezione I - Organizzazione e Procedimenti

Art.35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi pag. 15

Art.36 - Responsabile del procedimento " 15

Art.37 - Conferenza dei servizi " 15

Sezione II - Il Segretario Generale, il Direttore Generale e i

Funzionari Dirigenti

Art.38 - Il Segretario Generale pag. 16

Art.39 - Il Direttore Generale ^[1] " 16

Art.40 - Attribuzioni e competenze dei dirigenti " 16

Art.41 - Riparto di competenze fra i dirigenti ^[1] " 16

TITOLO II - BENI NATURALI, PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITÀ

Art.42 - Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale pag. 17

Art.43 – Patrimonio " 17

Art.44 - I revisori dei conti " 17

TITOLO III - AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PER AZIONI

Art.45 – Aziende speciali pag. 17

Art.46 - Organi dell'Azienda speciale " 17

Art.47 - Ordinamento delle Istituzioni " 18

Art.48 – Organi dell'Istituzione " 18

Art.49 - Società di capitali " 18

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.50 - Efficacia dei regolamenti vigenti pag. 18

Art.51 - Formazione dei regolamenti " 18

^[1] Articolo abrogato con delibera di C.C. n.41 del 21/6/2013

Parte prima

PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 1 – Comunità cesenate

- 1) Il Comune di Cesena, parte della Provincia di Forlì-Cesena, rappresenta la comunità cesenate, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Appartengono alla comunità cesenate coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa. Vi appartengono altresì i cesenati residenti all'estero.

Art. 2 – Elementi distintivi

- 1) Il territorio del Comune è rappresentato nella carta topografica, che ne indica i confini, il centro urbano, le frazioni, i nuclei abitati, così come definiti con delibera della Giunta Comunale.
- 2) Lo stemma del Comune, di forma sannitica, è sormontato da una corona turrita ed è formato da tre campi orizzontali: il campo superiore, chiamato campo d'Angiò, dotato di un rastrello rosso con tre gigli di Francia, è a fondo azzurro; i due campi inferiori, sistemati a fascia e contornati da un dentellato, sono di colore bianco e nero.
- 3) Lo stemma è riprodotto sul gonfalone comunale e sulla fascia tricolore del Sindaco.
- 4) L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

Art. 3 – Sfera di autonomia

Il Comune di Cesena:

- a) è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il criterio di sussidiarietà;
- b) opera in piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- c) svolge le proprie funzioni anche attraverso iniziative che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 4 – Obiettivi politici

- 1) Il Comune di Cesena:
 - a) nel quadro dei principi democratici e di sovranità popolare promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra la comunità e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità, equità ed imparzialità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza; si adopera affinché vengano perseguite le aspettative di benessere, sicurezza, lavoro, giustizia e solidarietà dei propri cittadini;
 - b) persegue la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini e delle cittadine e il completo sviluppo della persona. Nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dovrà essere garantito il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive;
 - c) persegue la valorizzazione delle autonomie locali nell'ambito dell'unità nazionale;
 - d) persegue il fine dell'unificazione e dell'integrazione europea e dello sviluppo della solidarietà internazionale, anche mediante relazioni dirette;

- e) riconosce il ruolo sociale, culturale e politico dei cittadini stranieri residenti e ne favorisce l'integrazione nella comunità locale, anche attraverso forme di partecipazione attiva agli affari pubblici locali e agli organismi dell'ente;
- f) riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e promuove, in conformità ai principi costituzionali e alle norme di diritto internazionale, la cultura della pace e la tutela dei diritti umani.

Art. 5 – Obiettivi sociali ed economici

- 1) Il Comune di Cesena, nell'ambito delle sue funzioni:
 - a) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone e assume il rispetto del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della politica volta a tal fine;
 - b) favorisce il determinarsi di condizioni di pari opportunità nel lavoro e a tal fine promuove le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
 - c) persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;
 - d) attua e promuove, in adempimento della legge n.104 del 5.2.1992, interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.
Al fine di coordinare tali interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.
I rapporti con gli utenti vengono assicurati dai servizi sociali del Comune.
 - e) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, promuove l'ordinata convivenza sociale;
 - f) sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte;
 - g) si propone di consolidare ed allargare lo spirito di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli e la realizzazione di rapporti tra le persone ad esso improntati;
 - h) promuove il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e le cittadine e rimuove gli ostacoli che ad esso si frappongono;
 - i) opera per la salvaguardia della salute e per l'effettivo riconoscimento del valore sociale della maternità;
 - l) riconosce, favorisce e valorizza iniziative di volontariato a fini sociali;
 - m) promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura valorizzando il patrimonio e le istituzioni culturali e favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità;
 - n) favorisce e sostiene le iniziative educative e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture e rapporti di collaborazione e di sostegno con realtà pubbliche e private;
 - o) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali, naturali e tutela la vocazione agricola del territorio, coordinando l'azione di tutti gli enti preposti;
 - p) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione; promuove la partecipazione della iniziativa economica privata e della cooperazione alla realizzazione delle finalità di interesse generale, valorizza la libertà d'impresa garantendo a tutti le stesse opportunità;
 - q) riconosce lo sport come servizio sociale e formativo; favorisce l'attività sportiva al fine della valorizzazione della persona, della qualità della vita dell'individuo e della collettività; favorisce la gestione decentrata delle strutture sportive di quartiere;
- 2) Per la realizzazione degli obiettivi della propria azione il Comune assume il metodo della programmazione.

Art. 6 – Forme associative

- 1) Il Comune di Cesena persegue l'integrazione della attività dei quindici comuni del circondario cesenate, nel quadro delle disposizioni statali e regionali, al fine di realizzare un integrato e coordinato governo del territorio, la sua programmazione e l'esercizio di funzioni e servizi;
- 2) Il Comune propone e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri Comuni e con l'eventuale concorso dell'Amministrazione provinciale, regionale e statale o di altri soggetti pubblici, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma;
- 3) Il Comune, tramite unione di Comuni, può prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Titolo II
LA PARTECIPAZIONE

Sezione I
FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 7 – Principi

- 1) Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione degli appartenenti alla comunità cesenate, singoli ed associati, alla gestione dei servizi e alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative e dei programmi.
- 2) Per tali fini, il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto e dal regolamento.
- 3) Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive dovranno prevedersi forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 8 – I Quartieri

- 1) Al fine di favorire la partecipazione dei residenti, così come indicato dall'art.8, 1° comma della L.267/2000, sono istituiti i Quartieri.
- 2) Sono organi dei Quartieri: il Consiglio di Quartiere, Il Presidente del Consiglio di Quartiere, il Collegio dei Presidenti di Quartiere.
- 3) Al fine di garantire un coordinamento delle attività dei quartieri, i Presidenti di ciascun quartiere costituiscono il Collegio dei Presidenti. A tale organismo spetta anche il coordinamento dei quartieri con gli organi di governo attraverso la costituzione di specifici tavoli di concertazione. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento.
- 4) Il Consiglio di Quartiere svolge attività:
 - a) di partecipazione;
 - b) di consultazione;
 - c) di rappresentanza delle istanze della popolazione e del territorio di competenza;
 - d) di raccordo con le realtà associative e di aggregazione sociale locali;
 - e) di partecipazione alla programmazione dei lavori relativi al verde pubblico, mobilità dei servizi sociali, culturali e sportivi di quartiere, in rapporto con gli assessorati competenti;
- 5) Il Consiglio comunale approva apposito regolamento che deve disciplinare:
 - a) la delimitazione del territorio dei Quartieri.
 - b) la disciplina del sistema e le modalità di elezione degli organi;
 - c) le modalità di esercizio delle funzioni;
 - d) l'organizzazione;
 - e) i sistemi di verifica e di controllo.

Art. 9 – Petizioni, proposte

- 1) Le petizioni e le proposte di appartenenti alla comunità cesenate, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi singoli e collettivi, sono presentate al Sindaco che le trasmette immediatamente al competente organo di governo o di decentramento o di gestione.
- 2) L'organo interessato si pronuncia nei tempi e nei modi stabiliti dal proprio regolamento e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 3) Nelle ipotesi in cui le petizioni e le proposte non conseguano risposta, oppure la stessa sia giudicata non soddisfacente dal proponente, esse sono trasmesse al Presidente del Consiglio che le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo. Previo parere favorevole di almeno il 50% dei gruppi rappresentati nel Consiglio Comunale, vengono sottoposte all'esame del C.C. sotto forma di interpellanza o di ordine del giorno.
- 4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

Art. 10 – Partecipazione ai servizi

- 1) Il Comune favorisce e promuove la partecipazione degli utenti singoli ed associati ai procedimenti di elaborazione delle scelte in materia di servizi ed alla loro gestione, con particolare riferimento alle libere associazioni del volontariato, privato-sociale no-profit, che operano in settori di competenza comunale.
- 2) Per tali fini il Comune:
 - a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni ;
 - b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
 - c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
- 3) La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Sezione II
L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO

Art. 11 – Informazione

- 1) Il Comune assicura:
 - a) l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;
 - b) la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, di tutti gli atti normativi, di programmazione, di pianificazione e di interesse generale per la propria comunità.
- 2) Delle adunanze del Consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio.

Art. 12 – Pubblicazione degli atti

- 1) Gli atti deliberativi degli organi di governo sono pubblicati ai fini di legge all'Albo pretorio del Comune.
- 2) Il regolamento individua gli atti di gestione dei dirigenti da sottoporre a pubblicazione e ne disciplina le modalità.

Art. 13 - Pubblicità delle spese elettorali

Il Comune assicura la pubblicità delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14 – Accesso agli atti e alle informazioni

- 1) Il Comune assicura a tutti i cittadini e cittadine l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività

amministrativa, di favorire lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

- 2) Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché le ipotesi di eventuale differimento dello stesso e individua le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti e per le esigenze previste dalla legge.
- 3) Gli atti deliberativi sono liberamente consultabili in luoghi appositi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4) L'accesso agli atti deliberativi, ad ogni altro atto ed alle informazioni è gratuito.

Art. 15 – Accesso alle strutture ed ai servizi

- 1) L'accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato ai cittadini e alle cittadine senza discriminazioni.
- 2) Il regolamento:
 - a) stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno ed all'urgenza;
 - b) determina gli oneri di puro costo da porre a carico degli utenti ed i mezzi per assicurare l'accesso agli indigenti.

Art.16 - Diritto alla riservatezza

Nell'esercizio delle funzioni indicate agli articoli precedenti il Comune assicura il rispetto del principio di riservatezza per le persone e le imprese secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sezione III CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 17 – La consultazione

- 1) Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove forme di consultazione popolare.
- 2) Il regolamento individua gli atti deliberativi fondamentali per i quali è obbligatoria la preventiva consultazione dei cittadini e stabilisce le forme della consultazione.
- 3) Gli organi di governo e di decentramento dispongono la consultazione sugli oggetti di loro competenza.
- 4) Il Consiglio comunale può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.
- 5) Prima dell'adozione di importanti atti normativi e amministrativi a carattere generale e di particolare impatto sull'assetto del territorio e dell'ambiente vengono effettuate istruttorie pubbliche nelle forme di pubblici dibattimenti convocati, previo pubblico avviso, dal Presidente del Consiglio. Con il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo si individuano le materie da sottoporre alle istruttorie pubbliche, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione.
- 6) Per le forme di consultazione dovrà essere garantita, con ogni mezzo idoneo, l'effettiva informazione dei cittadini.

Art. 18 – Registro delle associazioni

Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e i requisiti per l'iscrizione di enti, organizzazioni e libere associazioni, attive e qualificate, all'apposito registro.

Art. 19 – Referendum consultivi

- 1) Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 3.
- 2) Il referendum è indetto su deliberazione del Consiglio Comunale:
 - a) di iniziativa propria, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

- b) su richiesta della maggioranza dei Consigli di Quartiere;
 - c) su richiesta di almeno il 5% dei residenti maggiorenni nel Comune.
- 3) Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società per azioni partecipate dal Comune;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c) disciplina elettorale e referendaria;
 - d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
 - e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f) bilanci, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
 - g) emissione di prestiti;
 - h) espropriazioni;
 - i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione.
 - m) atti e deliberazioni che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.
- 4) Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum, nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
- 5) Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale per l'esame del risultato e l'eventuale assunzione dei provvedimenti di indirizzo conseguenti.
- 6) Intorno alle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
- 7) Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Art. 20 Referendum abrogativi

- 1) I referendum abrogativi hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di Consiglio e di Giunta che non rientrano nelle materie di cui al successivo comma 3.
- 2) Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del Consiglio Comunale:
- a) su richiesta di almeno l'8 % dei residenti maggiorenni nel Comune.
- 3) Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società partecipate dal Comune;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c) disciplina elettorale e referendaria;
 - d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
 - e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f) bilanci, Piano Esecutivo di Gestione, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
 - g) emissione di prestiti;
 - h) espropriazioni;
 - i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione.
- 4) Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum, nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

- 5) In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, l'Organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.
- 6) Intorno alle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
- 7) Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Art. 21 – Difensore civico [ABROGATO]

Art. 22 – Facoltà e prerogative del Difensore civico [ABROGATO]

**Parte seconda
GLI ORGANI DI GOVERNO**

Titolo I
GLI ORGANI DI GOVERNO

**Sezione prima
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 23 – Attribuzioni

- 1) Il Consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria e rappresenta l'intera comunità; esprime l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2) Il Consiglio:
 - a) determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
 - b) adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
 - c) esercita il controllo sulla attività politico-amministrativa della Giunta;
 - d) delibera la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni proprie e dei gruppi consiliari;
 - e) determina eventuali variazioni, secondo le disposizioni di legge, dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio, dei gettoni di presenza dei Consiglieri e la loro eventuale trasformazione in indennità di funzione;
 - f) delibera su ogni materia demandata espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
 - g) stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) ratifica gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco.
- 3) Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.

Art.24 – Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

- 2) Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) La verifica delle linee programmatiche viene attuata dal Consiglio Comunale congiuntamente allo stato di attuazione dei programmi indicati nella relazione previsionale programmatica risultando parti della medesima verifica, l'una politica e l'altra tecnico-amministrativa.

Art. 25 – Inseediamento

- 1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2) Il Consiglio provvede, nella prima seduta, prima di passare alla trattazione di qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei consiglieri e del sindaco, procedendo:
 - a) al giudizio sulle cause eventuali di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge;
 - b) alle relative surroghe.

Art. 26 – I consiglieri

- 1) Ogni consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e secondo le procedure stabilite dal regolamento.
- 2) Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo. Tali atti debbono essere presentati per iscritto od oralmente. Il sindaco o gli assessori rispondono alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni dalla presentazione, o direttamente o in seduta consiliare.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce norme di dettaglio.

- c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti, nonché accedere agli uffici comunali e ai servizi per l'esercizio delle relative funzioni.
- d) ottenere, informazioni e copie di atti e documenti relativi alle aziende, istituzioni ed enti dipendenti e società, incluse le società partecipate dell'ente che gestisce servizi pubblici, forme associative di cooperazione di cui il Comune fa parte, previste nella parte I, titolo II, del capo 5^a, del D.L.vo n. 267/2000, utili all'espletamento del mandato;
- 3) Il consigliere comunale è tenuto a dichiarare la propria situazione patrimoniale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 4) I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Presidente del C.C., a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla richiesta di giustificazioni. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27 - Il Presidente

- 1) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di ordine e regolare svolgimento dell'adunanza.
- 2) Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 3) Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo organismo permanente costituita da singoli capigruppo consiliari.

- 4) Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere anziano.

Art. 28 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati negli scrutini successivi.
- 2) Per la revoca del Presidente e/o del Vicepresidente il Consiglio Comunale provvede su proposta motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con le stesse modalità e maggioranze previste per le nomine.
- 3) Ove nella prima adunanza non si pervenisse all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato entro 8 giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni, fino alla elezione.
- 4) Fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
- 5) Con votazione separata si procede all'elezione del vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 29 - I gruppi consiliari

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento ed eleggono il proprio capogruppo.
- 2) I consiglieri possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Art. 30 - Le commissioni

- 1) Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione le Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
- 2) La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Sezione II LA GIUNTA

Art. 31 – Attribuzioni

- 1) La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2) Collabora con il Sindaco nell'esecuzione degli atti e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- 3) La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, ai Dirigenti comunali, agli organi di decentramento;
 - b) assume iniziative di impulso e di raccordo al fine della partecipazione;
 - c) nomina i componenti delle commissioni di gara e di concorso non espressamente individuati negli appositi regolamenti;
 - d) delibera le azioni giudiziarie attive e passive e – in base agli atti di indirizzo del Consiglio Comunale – approva gli atti di transazione;
 - e) approva, in relazione agli obiettivi e alle risorse, il piano delle assunzioni;
 - f) verifica che l'attività degli uffici e dei servizi persegua gli obiettivi assegnati e accerta il conseguimento degli stessi.

- g) Determina eventuali ed ulteriori competenze da attribuire ai Consigli di Quartiere nonché l'entità dei rimborsi spese dei Presidenti di Quartiere.
- 4) Il regolamento stabilisce i termini e le modalità con le quali il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività. La Giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni qualvolta ne sia richiesta dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari.

Art. 32 - Composizione e nomina

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori garantendo il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini.
- 2) Possono essere nominati assessori cittadini e cittadine in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto Comunale. Essi non possono far parte del Consiglio Comunale.
- 3) I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco. Nell'attribuzione delle deleghe ai singoli assessori il Sindaco tenderà a garantire una coerenza delle stesse con la struttura organizzativa generale del Comune. Della composizione della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 4) La revoca di singoli assessori è competenza del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione motivata al Consiglio.
- 5) Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.
- 6) Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica entro 90 giorni dalla cessazione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 7) Gli assessori sono obbligati alla dichiarazione di cui all'art.26 del presente Statuto.

Art. 33 – Funzionamento

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
- 2) L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori ed ai gruppi consiliari.
- 3) Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in mancanza, il Vicesegretario. In caso di assenza di entrambi, la funzione è svolta da un dirigente designato dal Sindaco.
- 5) Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 6) La Giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari dirigenti, senza diritto al voto.
- 7) Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo e trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono posti a disposizione dei Consiglieri nei locali riservati ai gruppi consiliari;

Sezione III IL SINDACO

Art. 34 - Attribuzioni

- 1) Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
- 2) Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.
- 3) Il Sindaco:
 - a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Il Sindaco ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

- b) coordina l'attività degli organi di governo, di decentramento, di controllo del Comune ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, comunque gestiti, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;
 - c) disciplina, secondo l'ordinamento degli uffici, i rapporti fra il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
 - d) definisce i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
 - e) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
 - f) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
 - g) indice i referendum e le elezioni di Consigli di Quartiere;
 - h) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;
 - i) autorizza l'uso dello stemma e del Gonfalone comunale;
 - l) adotta le ordinanze di cui all'art.50 - 54 del D.L.vo n.267/00, nonché quelle di cui all'art.18 della legge n.689/81, previa istruttoria del settore competente;
 - m) indice, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, la conferenza dei servizi fra enti quando le determinazioni da assumere riguardano la competenza degli organi di governo dell'Ente;
 - n) promuove accordi di programma informando il Consiglio in ordine agli Enti che si intendono coinvolgere, e all'intervento oggetto dell'accordo;
 - o) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune e assume le determinazioni conseguenti;
- 4) Il Sindaco sceglie tra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
 - 5) Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori. Può altresì delegare ai funzionari dirigenti il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico.
 - 6) Il Sindaco conferisce gli incarichi di messo notificatore.
 - 7) Procedo alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale comunque partecipate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
 - 8) Con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di organizzazione e personale attribuisce, conferma e revoca gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta comunale.

Art. 34bis – Nomine dei rappresentanti del Comune

- 1) Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
- 2) Il Consiglio Comunale delibera sulle nomine attribuite dalla legge alla propria competenza.
- 3) Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.
- 4) Il Consiglio Comunale nel deliberare sugli indirizzi per le nomine e per la revoca prevede strumenti e procedure idonei ad assicurare il rispetto e l'osservanza di principi e criteri di cui sopra.
- 5) I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il proprio mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
- 6) Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità l'attribuzione, in relazione al mandato elettivo,

al Sindaco o all'Assessore competente per materia, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.

- 7) Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, istituzioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano all'Amministrazione Comunale l'effettivo esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, istituzioni e agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

Parte terza ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Sezione I ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 35 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e di responsabilità. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente dei funzionari dirigenti e del personale.
- 2) Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità operative.
- 3) Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di tempestività e semplicità.

Art. 36 – Responsabile del procedimento

- 1) Ciascun dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente del settore di sua competenza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
- 2) L'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati alle parti interessate a norma di legge e di regolamento.
- 3) I dirigenti assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore quando non viene esplicitamente attribuita ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente.

Art.37 – Conferenza dei servizi

- 1) Quando sia opportuno effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo attivato dal Comune, ovvero quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
- 2) Al fine della realizzazione coordinata delle opere pubbliche sul territorio comunale, il Sindaco promuove conferenze dei servizi tra gli enti e le pubbliche amministrazioni interessate alle esecuzioni delle opere.
- 3) La Conferenza dei servizi si effettua nei modi, secondo procedimenti e nel rispetto di principi stabiliti dalla legge.

Sezione II
IL SEGRETARIO GENERALE E I FUNZIONARI DIRIGENTI

Art. 38 – Il Segretario generale

- 1) Il Comune ha un Segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il Segretario generale del Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.39 - Il Direttore generale [ABROGATO]

Art. 40 – Attribuzioni e competenze dei dirigenti

- 1) I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dall'ordinamento degli uffici e servizi, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
- 2) I dirigenti sono responsabili della gestione dei settori di rispettiva competenza ed in tale ambito adottano gli atti non riservati agli organi di governo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
- 3) Nell'ambito degli obiettivi generali fissati dal Consiglio e dalla Giunta, i dirigenti definiscono gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro, organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi destinandovi il personale e le risorse assegnate, secondo criteri di efficienza ed efficacia.
- 4) I dirigenti, per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi di gestione individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e per le funzioni e le attività loro demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e per i risultati conseguiti rispondono al Sindaco.
- 5) In particolare ai dirigenti sono attribuite, in aggiunta a quelle indicate dalla legge, le seguenti funzioni:
 - l'adozione di tutte le ordinanze con esclusione di quelle attribuite al Sindaco dal precedente art.34, comma 3°, lettera I);
 - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - la presidenza delle commissioni non consultive con competenze esclusivamente tecniche;
 - l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli comunali, a norma del D.P.R. 602 del 29.9.73 e D. M. Finanze 28.12.89;
 - il compimento di atti ad essi attribuiti dai regolamenti sulla base delle rispettive competenze;
 - il compimento di atti ad essi delegati dal Sindaco, nelle materie di competenza del medesimo quale capo dell'Amministrazione e non aventi contenuto politico;
 - la sottoscrizione di atti ad essi delegati dal Sindaco nelle materie di competenza del medesimo quale ufficiale di governo.
- 6) I dirigenti collaborano alla formazione e realizzazione di piani, progetti e attività che coinvolgono più settori osservando le direttive impartite dal Sindaco. A tal fine possono essere istituiti gruppi di lavoro formati dai dirigenti interessati o loro delegati con un coordinatore nominato dal Sindaco.

Art. 41 – Riparto di competenza fra dirigenti [ABROGATO]

Titolo II
BENI NATURALI, PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 42 – Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale

I progetti di opere suscettibili di modificare significativamente l'ambiente antropico e naturale e il paesaggio sono approvati dall'organo di governo competente accompagnati da una relazione di valutazione ambientale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di valutazione ambientale.

Art. 43 – Patrimonio

I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Art. 44 – I revisori dei conti

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio Comunale in conformità alla normativa vigente.
- 2) I revisori accertano l'osservanza di tecniche di amministrazione corretta e di buona amministrazione nella gestione economico-finanziaria del Comune e dei servizi comunque gestiti.
- 3) Il collegio dei revisori riferisce al Consiglio Comunale, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 4) Il Collegio compie indagini specifiche su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco e – per il tramite della conferenza dei capigruppo – dei gruppi consiliari.
- 5) La relazione annuale del Collegio accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione. Nella relazione il Collegio esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e della economicità di gestione. Ciascuno dei revisori può esprimere e motivare l'opinione dissenziente.
- 6) I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio e – quando espressamente richiesto – a quelle della Giunta. Partecipano sempre alla seduta di discussione del rendiconto di gestione.
- 7) Quando i revisori, ritenendo di aver riscontrato gravi irregolarità nella gestione dell'ente, chiedono di riferire al Consiglio comunale, la loro audizione è effettuata nella prima seduta utile del Consiglio comunale. La richiesta di audizione è rivolta al Presidente del Consiglio comunale e comunicata contestualmente al Sindaco e ai consiglieri comunali.

Titolo III
AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 45 – Aziende speciali

- 1) Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Comunale con le medesime maggioranze richieste per lo Statuto del Comune.
- 2) Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi delle aziende speciali, conferisce il capitale di dotazione.
- 3) La Giunta esercita la vigilanza sulle aziende speciali, verifica il risultato di gestione, approva gli atti fondamentali.

Art. 46 – Organi dell'Azienda Speciale

- 1) Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri stabiliti dallo Statuto.
- 2) Alla nomina e alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco ai sensi del precedente art. 34, punto 7.

Art. 47 – Ordinamento delle Istituzioni

- 1) Le Istituzioni sono costituite dal Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, educativi e culturali.
- 2) Con l'atto di costituzione si approva l'ordinamento generale dell'istituzione.

Art. 48 - Organi dell'Istituzione

- 1) Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 2) Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione é stabilito dal regolamento. Le procedure per la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore sono le stesse previste per le Aziende Speciali.

Art. 49 - Società di capitali

- 1) Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
- 2) La partecipazione a società di capitali per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
- 3) Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, di cui ai precedenti commi, attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 4) Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sui suddetti enti a partecipazione comunale.
- 5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio da parte dei suddetti enti.

NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 50 - Efficacia dei regolamenti vigenti**

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 51 – Formazione dei regolamenti

- 1) Il regolamento del Consiglio Comunale è approvato e modificato nelle due prime votazioni, da tenersi in successive sedute, con la maggioranza dei due terzi; dalla terza votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2) Gli altri regolamenti sono approvati e modificati a maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3) Il regolamento dei Quartieri è deliberato previo parere dei consigli di quartiere, su proposta della commissione consiliare integrata con il Presidente del Collegio dei Presidenti e due Presidenti di Quartiere appositamente designati.
- 4) I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione, salva diversa disposizione contenuta nel Regolamento stesso.

COMUNE DI GAMBETTOLA (FORLÌ-CESENA)

STATUTO COMUNALE - COMUNE DI GAMBETTOLA (Forlì-Cesena)



COMUNE DI GAMBETTOLA
(Provincia di Forlì-Cesena)

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26.04.2004

Approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.04.2004

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Inviato al Ministero dell'Interno

Publicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 18.05.2004 al 17.06.2004 entrato in vigore il 18.06.2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 17/11/2014

Publicato all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 02/12/2014 al 02/01/2015

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Inviato al Ministero dell'Interno

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Autonomia del Comune
“ 2 - Funzioni
“ 3 - Finalità
“ 4 - Sede, stemma e gonfalone
“ 5 - Albo Pretorio
“ 6 - Statuto e regolamenti

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

- Art. 7 - Partecipazione popolare
“ 8 - Libere forme associative
8 bis - Consiglio Comunale dei ragazzi
“ 9 - Istanze, petizioni, proposte
“ 10 - Referendum
“ 11 - Difensore Civico
“ 12 - Diritto d'accesso
“ 13 - Informazione

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- “ 14 - Competenze e attribuzioni
“ 15 - Elezione e durata
“ 16- Prima seduta del Consiglio
“ 17 - I Consiglieri
“ 18 - Prerogativa delle minoranze consiliari
“ 19 - Linee programmatiche di mandato e indirizzi per le nomine
“ 20 - Convocazione
“ 21 - Sedute e votazioni
“ 22 - Commissioni consiliari
“ 23 - Attribuzioni delle commissioni
“ 24 - I gruppi consiliari

CAPO II – IL SINDACO

- Art. 25 - Il Sindaco
“ 26 - Attribuzioni di amministrazione e vigilanza
“ 27 - Vicesindaco

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

- “ 28 - Composizione della Giunta

- “ 29 - Attività e competenze
- “ 30 - Funzionamento della Giunta
- “ 31 - Dimissioni e revoca degli assessori
- “ 32 - Mozione di sfiducia

TITOLO IV - ORDINAMENTO UFFICI

Art. 33 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

- “ 34 - Incarichi ed indirizzi di gestione
- “ 35 - Personale
- “ 36 - Il Segretario Comunale
- “ 37 - Vicesegretario
- “ 38 - ~~Direzione generale~~ ABROGATO

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 39 - Servizi Pubblici

- “ 40 - Aziende Speciali
- “ 41 - Istituzione
- “ 42 - Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO VI – PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

- “ 43 - Autonomia finanziaria
- “ 44 – Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento
- “ 45 - Principi di revisione economico-finanziaria
- “ 46 – L’Organo di revisione
- “ 47 - Sistema dei controlli interni
- “ 48 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- “ 49 - Controllo di gestione
- “ 50 – Organismo indipendente di valutazione della performance

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Entrata in vigore

- “ 52 - Norme transitorie

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Gambettola è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
 2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
 3. Il Comune rappresenta la comunità di Gambettola nei rapporti con lo stato, con la regione, con la provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
 4. Il Comune di Gambettola:
 - ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria;
 - è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
 - svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;
 - favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e di confronto su temi d'interesse della comunità locale;
 - assicura il libero accesso dei cittadini alle informazioni sulla attività dell'ente ed assume le misure idonee al pieno e paritario uso dei servizi pubblici.
 5. La Comunità di Gambettola fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare tra le Nazioni e Stati relazioni amichevoli, fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e a operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo.
- Il Comune di Gambettola promuove la fratellanza fra i popoli.

Articolo 2

Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
4. La formazione della Giunta comunale avviene nel rispetto delle norme in materia di parità di genere; nella formazione delle Commissioni, degli organi non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti è garantita la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 3

Finalità

1. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
 - e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;
 - f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Articolo 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede comunale, è sita in piazza Il Risorgimento n.6.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, nella sede comunale.
3. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, assunti con deliberazione consiliare n.4 del 24.03.1954, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 27.04.1954, n.1813, Div. Gab.
4. Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o suo delegato.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma sono vietati, fatta salva l'autorizzazione della Giunta per fini di pubblico interesse.

Articolo 5

Albo Pretorio

1. Gli atti e provvedimenti amministrativi soggetti alla pubblicazione per legge, per statuto o regolamento sono pubblicati sul sito informatico istituzionale dell'Amministrazione in apposita sezione denominata Albo Pretorio.
2. L'ufficio segreteria cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6

Statuto e regolamenti

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono adottati previa consultazione di apposita commissione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.
4. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
5. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 7

Consultazione e partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative, di volontariato e di organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali nei quali si riconosce il Comune, non aventi scopo di lucro e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il comune a tali fini promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Comune individua altresì nella consultazione uno strumento di partecipazione dei cittadini singoli o associati alla definizione delle scelte programmatiche politico-amministrative e al controllo sulla sua attuazione. Consultazioni, in forme da regolamentare, sono disposte, in particolare, in occasione di atti fondamentali come l'approvazione del bilancio e per provvedimenti fondamentali riguardanti uno specifico ambito territoriale.

Articolo 8

Libere forme associative

1. Il comune, al fine di valorizzare forme associative di cui all'art.7, comma 2:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di consultazione delle associazioni ogni qualvolta debbano essere adottati specifici atti inerenti le loro finalità;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
2. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare con idonea documentazione la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
3. Le associazioni operanti nel comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nel registro comunale delle associazioni.
4. Il registro è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento.

Articolo 8 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere – quale espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta – l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi, che può deliberare, in via consultiva, nelle materie di interesse comunale.
2. Le modalità di elezione e il relativo funzionamento sono stabiliti nell'apposito regolamento.

Articolo 9

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a) istanze, per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b) petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c) proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Alle istanze, il Sindaco o i responsabili di settore sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e i competenti uffici, sono tenuti a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte, sottoscritte da almeno 50 cittadini o presentate da Enti o Associazioni, sono esaminate entro 60 giorni dalla loro presentazione, dall'organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si conclude, in ogni caso, con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente o ai primi tre firmatari in caso di presentazione da parte di un gruppo di cittadini.

Articolo 10

Referendum

1. Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. Non sono ammessi referendum in materia di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando lo stesso argomento sia già stato oggetto di consultazione nel corso della stessa legislatura e non siano trascorsi almeno tre anni dallo svolgimento.

4. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
5. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum prevedendo, in particolare, che il giudizio tecnico sulla sua ammissibilità sia affidato ad apposita commissione e che i promotori possano chiedere il giudizio di ammissibilità, limitatamente alle materie ed al riscontro della correttezza nella formulazione del quesito, prima della raccolta delle firme.
6. Il referendum è indetto dal Sindaco che ne fissa anche la data. Non potrà tenersi più di una consultazione referendaria all'anno.
7. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli elettori.
8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
9. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 11

Difensore Civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 12

Partecipazione ai procedimenti e diritto d'accesso

1. Il comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
4. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
5. I cittadini che vi hanno interesse hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi e agli atti fondamentali di aziende, istituzioni o enti nei quali il Comune sia rappresentato, secondo le modalità previste dal regolamento.
6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 13

Informazione

1. Tutti gli atti della amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
3. Lo Statuto, i regolamenti a rilevanza esterna, tutti gli atti della amministrazione a valenza generale, oltre alla affissione all'albo pretorio, sono soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo ed esercita le competenze ad esso attribuite dalla legge. Esso svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nello statuto e nelle norme regolamentari.
2. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili.

Articolo 15

Elezioni e durata

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere comunale, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e i motivi della loro mancata tempestiva comunicazione, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio comunale, tenuto conto delle giustificazioni presentate, delibera a maggioranza assoluta di voti. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Articolo 16

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco e alle surrogazioni a norma di legge.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione della composizione della Giunta. Il Sindaco presta giuramento pronunciando la formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.**

Articolo 17

I Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni,

da presentarsi al protocollo generale precisando l'oggetto della richiesta. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni per iscritto o in seduta consiliare. La mozione deve essere discussa entro trenta giorni ovvero nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

4. bis Il Sindaco può conferire a uno o più consiglieri comunali incarichi relativi a materie che rivestono particolare importanza per l'attività dell'Ente. Detti incarichi non hanno rilevanza esterna e non comportano oneri a carico del bilancio comunale. I Consiglieri incaricati riferiscono al Sindaco sulla propria attività.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune per tutto quanto attiene alle sue funzioni. In caso d'inerzia si intende domiciliato presso la sede comunale.

Articolo 18

Prerogativa delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi delle minoranze consiliari è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia (ordinarie e speciali) istituite dal Consiglio comunale.

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due.

Articolo 19

Linee programmatiche di mandato e indirizzi per le nomine

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta per l'approvazione al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli eventuali adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio comunale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti, nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Articolo 20

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri almeno sei giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco o, qualora questi sia un assessore esterno, dal Consigliere anziano.

3. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio nel termine di venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'avviso, con relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

4. Il regolamento determina il funzionamento del consiglio comunale, le procedure di convocazione, stabilisce termini più brevi in caso d'urgenza, determina le modalità per la formulazione dell'ordine del giorno e le comunicazioni ai consiglieri delle proposte, disciplina l'ordine dei lavori del consiglio.

Articolo 21

Sedute e votazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata. Per le validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza considerare il Sindaco. Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il sindaco.
2. Per l'approvazione del regolamento del consiglio e delle eventuali modifiche è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Oltre alle maggioranze qualificate prescritte dalle disposizioni del presente statuto, dalla legge o dai regolamenti, la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione, di assunzione di mutui e di emissione di prestiti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati dal regolamento, in cui la pubblicità potrebbe arrecare pregiudizio a persone.
5. Il regolamento stabilisce le forme di votazione. In casi eccezionali, motivatamente, il consiglio può deliberare a scrutinio segreto. In tal caso vanno comprese nel numero dei votanti le schede bianche o nulle. Nelle votazioni palesi le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti validi escludendo dal computo le astensioni.
6. Il consiglio può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità determinate dal regolamento.
7. Delle sedute del consiglio è redatto verbale, anche sommario, a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 22

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, commissioni temporanee o commissioni speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, i poteri, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità dei loro lavori.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Il sindaco e gli assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Articolo 23

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. La loro durata è pari a quella del Consiglio Comunale che le ha costituite.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale, quando ravvisi una grave irregolarità nell'attività amministrativa del Comune, può istituire, al suo interno a maggioranza assoluta dei propri membri, una apposita commissione di indagine, formata da un componente per ogni gruppo consiliare. La commissione riferisce al Consiglio comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il consiglio comunale nomina il Presidente della commissione; funge da segretario, con il solo compito di assistere alle riunioni e redigerne i verbali, il segretario comunale o altro dirigente designato dal Consiglio Comunale.

Articolo 24

I gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi ognuno dei quali formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel consigliere della lista di maggioranza non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e nei candidati sindaci non eletti.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. In tal caso costituisce gruppo consiliare anche il solo consigliere candidato sindaco non eletto che mantiene lo stesso contrassegno della lista.
4. Spetta ai capigruppo la designazione, ove richiesta, dei rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a commissioni ed organismi la cui nomina, per legge o regolamento sia di competenza della giunta. Qualora in seno alla maggioranza o alla minoranza siano costituiti più gruppi, i rispettivi capigruppo esercitano tale facoltà in forma congiunta. In assenza o carenza o eccesso di designazioni, decide autonomamente la giunta nel rispetto possibilmente del principio della rappresentanza della minoranza.
5. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco.
6. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, supporti tecnico-amministrativi.

CAPO II

IL SINDACO

Articolo 25

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile della amministrazione, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso alle attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. Promuove e assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale ed in generale la rispondenza dell'attività degli organi del comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Articolo 26

Attribuzioni di amministrazione e vigilanza

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed ha facoltà di delegare ai singoli assessori la sovrintendenza di settori omogenei della amministrazione con esclusione della adozione di atti a rilevanza esterna. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco, in particolare:

- a) impartisce direttive generali in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) indice i referendum comunali;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) è autorizzato a stare in giudizio, promuovendo e resistendo alle liti ed a prevenire e definire un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;
- f) nomina il Segretario comunale conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi;
- h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,

d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

- i) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
2. Il Sindaco nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 27

Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori un vicesindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Articolo 28

Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di tre e massimo di cinque assessori da lui nominati, compreso il vicesindaco. Nella Giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico/amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio.
Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e l'istituto della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro o col Sindaco coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 3° grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

Articolo 29

Attività e competenze

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario, del direttore generale ove nominato, dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta comunale adotta gli atti di competenza nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio comunale. In tale ambito la giunta adotta, altresì, provvedimenti deliberativi generali che

indicano agli organi di gestione gli scopi da perseguire, i risultati da raggiungere, le risorse disponibili, i criteri e le modalità da osservare.

3. Alla giunta comunale compete in particolare:

- a) predisporre bilancio preventivo e rendiconto, programmi e piani da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale in conformità alle apposite disposizioni di legge;
- b) disporre in merito all'assegnazione di risorse ai responsabili di servizio;
- c) approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni;
- d) autorizzare la sottoscrizione di contratti decentrati (personale dipendente);
- e) adottare gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti, arbitrati e transazioni;
- f) disporre in merito a locazioni, lasciti e donazioni di beni mobili;
- g) disporre in merito ad acquisti ed alienazioni di beni immobili, relative permuta, previsti in atti fondamentali del consiglio comunale o che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza.

Articolo 30

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
5. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le votazioni della giunta vengono sempre espresse in forma palese.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione, con esclusione della loro presenza al momento della votazione.
7. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 31

Dimissioni e revoca degli assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate al Sindaco, per iscritto e regolarmente sottoscritte, o inviate tramite posta elettronica certificata e sono efficaci ed irrevocabili a far data dalla loro presentazione.
2. Il Sindaco può revocare gli assessori con atto sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, da notificarsi agli interessati.
3. Il Sindaco procede nel termine massimo di 10 giorni dalla cessazione dall'ufficio alla sostituzione degli assessori dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa. Nella prima seduta successiva da tale cessazione il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale, comunicando altresì le nuove nomine. In via generale l'obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli assessori diventi inferiore a quattro.

Articolo 32

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio comunale di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267.
2. I termini previsti dalla legge per la discussione della mozione decorrono dalla data di presentazione della mozione al protocollo del comune.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO IV

ORDINAMENTO UFFICI

Articolo 33

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sulla distinzione dei ruoli e delle competenze fissato dal T.U. n.267/2000 e dal decreto legislativo 165/2001 e loro successive modifiche, secondo cui gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa la responsabilità della gestione e dei relativi risultati, spettano al segretario generale e ai responsabili di settore, che la esercitano avvalendosi dei responsabili di servizio.
2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi e stabilisce la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, economicità e di flessibilità nell'organizzazione e gestione delle risorse umane, secondo il principio di professionalità e di responsabilità. Essi assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia, insieme ai criteri di speditezza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse, dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati standard di produttività.
4. L'ordinamento dei servizi e degli uffici si fonda sul metodo del lavoro per obiettivi e per programmi, con l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle unità operative incaricate dell'attuazione, sia per le attività ordinarie, che per i progetti di sviluppo e di investimento e con l'indicazione del periodo di tempo entro cui realizzare le azioni previste.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione della dirigenza, le modalità di revoca dell'incarico.
7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Articolo 34

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
2. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
3. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

Articolo 35

Il Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza, ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. I contratti individuali devono conformarsi al principio di garantire ai dipendenti parità di trattamento e comunque condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.
4. E' consentito il ricorso ai contratti di incarichi di cui all'art.110 del D.Lgs. n.267/2000, secondo le modalità del regolamento. La durata del contratto non è superiore alla durata in carica del Sindaco e comunque non può protrarsi oltre due mesi dalla elezione della nuova amministrazione.

Articolo 36

Il Segretario Comunale

1. Il Comune dispone di un segretario comunale nominato dal Sindaco secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
6. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.
7. Al Segretario comunale è altresì attribuita:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti di responsabili dei servizi;
 - b) la titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia, qualora il titolare non venga individuato nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione;
 - c) la risoluzione dei conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
 - d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Articolo 37

Vicesegretario

1. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il Vicesegretario può essere nominato dal Sindaco, con incarico a tempo determinato e rinnovabile, tra i funzionari dell'ente. Allo stesso può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.

Articolo 38

ABROGATO

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 39

Servizi Pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. L'assunzione di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I servizi pubblici esercitati dal comune rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, sono gestiti nelle forme indicate dalla legge.

4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra diverse forme di gestione previste dalla legge.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 40

Aziende Speciali

1. Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il consiglio comunale nella stessa seduta e con la stessa maggioranza stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco nomina e revoca gli amministratori che dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati con atto motivato e contestuale loro sostituzione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il consiglio esercita la vigilanza sulle aziende speciali e verifica il risultato di gestione.

Articolo 41

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con contestuale approvazione del regolamento di gestione.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per la nomina, la revoca e la sostituzione del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente articolo. Essi durano in carica quanto il consiglio comunale.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione stessa, con la conseguente responsabilità. In conformità ai relativi regolamenti, è nominato per un periodo di tempo determinato dal Sindaco il quale può anche revocarlo, sentito il consiglio di amministrazione.
5. La nomina del direttore può avvenire fra il personale di ruolo del comune o con ricorso alle modalità previste dall'art.110 del D.Lgs. n.267/2000.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 42

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestiti in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO VI

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Articolo 43

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Il bilancio approvato dal consiglio comunale entro il termine annuale stabilito dalla legge, è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Articolo 44

Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, si procede al commissariamento nei termini seguenti.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui a precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, ove nominato, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 45

Principi di revisione economico-finanziaria

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e dello statuto ed avuto altresì riguardo in via analogica ai principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni.
3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli uffici dell'ente.

Articolo 46

L'Organo di revisione

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità, in ipotesi di inadempienza, di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.a..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Articolo 47

Sistema dei controlli interni

1. L'amministrazione attua un sistema di controlli interni con le finalità di:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza (imparzialità) dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per assicurare un utilizzo ottimale delle risorse e il più elevato raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con responsabilità delle aree, attraverso apposito organo indipendente di valutazione.
 - d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - e) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Articolo 48

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitata in base alle disposizioni di legge:
 - da ogni responsabile di settore attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
 - dall'organo di revisione.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente.

Articolo 49*Controllo di gestione*

1. Il Comune adotta, sulla base di tecniche adeguate, sistemi di controllo interno di gestione, aventi per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento degli interventi e delle prestazioni attraverso il controllo di gestione, il Comune verifica l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e di valutazione che consentano, oltre ad un controllo sull'equilibrio finanziario ed economico della gestione del bilancio, di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati e di individuare indicatori di efficienza, di efficacia e di qualità a supporto delle decisioni.

Articolo 50*Organismo indipendente di valutazione della performance*

1. Ai sensi del D.lgs. 27.10.2009 n.150, l'Amministrazione si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. L'organismo indipendente di valutazione della performance che può essere costituito anche in forma associata, sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999 ed esercita le funzioni demandate allo stesso dalla legge.
2. L'attività di valutazione dei responsabili delle aree utilizza anche i risultati del controllo di gestione, con il quale si integra, ed è disciplinata, unitamente alla composizione dell'organismo indipendente della performance, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII**NORME TRANSITORIE E FINALI****Articolo 51***Entrata in vigore*

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.

Articolo 52*Norme transitorie*

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.